



COMMISSIONE EUROPEA  
Direzione generale dell'istruzione e della cultura  
Direzione cultura, politica audiovisiva e sport  
**Direttore**

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

NUMERO DEL CONTRATTO – [completare]

La Comunità europea (in appresso: “la Comunità”), rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee (in appresso: “la Commissione”), a sua volta rappresentata per la sottoscrizione del presente contratto da ....., Direttore, Direzione generale dell'istruzione e della cultura,

da una parte,

e

[denominazione ufficiale per esteso]  
[forma giuridica ufficiale]<sup>1</sup>  
[numero di registrazione previsto per legge]<sup>2</sup>  
[indirizzo della sede legale per esteso]  
[numero di partita IVA]

(in appresso: “il contraente”),

rappresentato per la sottoscrizione del presente contratto da [nome per esteso e funzione],

dall'altra,

HANNO CONCORDATO

Il capitolato speciale d'appalto e le condizioni generali riportate di seguito nonché i seguenti allegati:

**Allegato I** – Specifiche tecniche, rapporto sull'attività e monitoraggio

che formano parte integrante del presente contratto (in appresso: “il contratto”).

<sup>1</sup> Barrare se il contraente è una persona fisica o un organismo di diritto pubblico.

<sup>2</sup> Barrare se il contraente è un organismo di diritto pubblico. Per le persone fisiche, indicare il numero della carta di identità, o in mancanza di quest'ultima, il numero del passaporto, o documento equivalente.

Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.  
Unità: B100 8/13. Telefono: linea diretta (32-2) 2990677. Fax: (32-2) 2965298.

I termini fissati nel capitolato speciale d'appalto prevalgono sulle altre parti del contratto. I termini fissati nelle condizioni generali prevalgono su quelle indicate nell'Allegato.

## **I – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

### **ARTICOLO I.1 - OGGETTO**

**I.1.1.** Il contratto concerne lo “**Studio comparativo sull’impatto delle normative nel mercato della pubblicità televisiva negli Stati membri dell’UE, nei paesi dello Spazio economico europeo, nei paesi candidati e in taluni altri paesi**”.

**I.1.2.** Il contraente eseguirà le prestazioni richieste ai sensi delle specifiche tecniche accluse al contratto (Allegato I).

### **ARTICOLO I.2 – PERIODO DI VALIDITÀ**

**I.2.1.** Il contratto entrerà in vigore alla data in cui sarà sottoscritto dall’ultima delle parti contraenti.

**I.2.2.** In nessun caso l’esecuzione delle prestazioni contrattuali può avere inizio prima della data in cui il contratto entra in vigore.

**I.2.3.** Il periodo di validità del contratto è di diciotto mesi. L’esecuzione delle prestazioni contrattuali (relazioni intermedie e finali) avrà inizio dalla data in cui il contratto entra in vigore. Il periodo di esecuzione di tali prestazioni può essere esteso solo con se concordato esplicitamente per iscritto dalle parti prima del completamento di tali prestazioni.

### **ARTICOLO I.3 – CORRISPETTIVO**

**I.3.1.** Il corrispettivo massimo che la Commissione verserà per il totale delle prestazioni eseguite ai sensi del contratto è di EUR [importo espresso in cifre e in lettere].

**I.3.2** L’importo complessivo indicato al paragrafo precedente è fisso e non è soggetto a revisioni.

**I.3.3** L’importo che sarà corrisposto dalla Commissione comprende le spese di viaggio, di soggiorno e ogni altra spesa sostenuta dal contraente nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **ARTICOLO I.4 – PAGAMENTI**

I pagamenti previsti dal presente contratto saranno effettuati ai sensi dell’articolo II.4.

***I.4.1. Prefinanziamento:***

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di prefinanziamento e dal ricevimento della garanzia debitamente costituita, pari a tale prefinanziamento, sarà effettuato il pagamento del prefinanziamento di EUR [importo espresso in cifre e in lettere] pari al 30 % della somma complessiva indicata all'articolo I.3.1.

La garanzia terminerà al momento del primo pagamento parziale da parte della Commissione.

#### **I.4.2. Primo pagamento parziale:**

La richiesta del pagamento parziale di EUR [importo espresso in cifre e in lettere] pari al 10 % dell'importo complessivo indicato all'articolo I.3.1 sarà valida se accompagnata dalla relazione intermedia in conformità con le istruzioni di cui all'Allegato I e dalle relative fatture, purché tali documenti siano stati approvati dalla Commissione.

La Commissione ha sessanta giorni di tempo per approvare o respingere la relazione, in quest'ultimo caso il contraente deve presentare una nuova relazione entro venti giorni.

Entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione approva la relazione allegata alla richiesta di pagamento sarà effettuato il pagamento parziale corrispondente alle fatture emesse dal contraente.

#### **I.4.3. Secondo pagamento parziale:**

La richiesta del pagamento parziale di EUR [importo espresso in cifre e in lettere] pari al 10 % dell'importo complessivo indicato all'articolo I.3.1 sarà valida se accompagnata dalla relazione intermedia in conformità con le istruzioni di cui all'Allegato I e dalle relative fatture, purché tali documenti siano stati approvati dalla Commissione.

La Commissione ha sessanta giorni di tempo per approvare o respingere la relazione, in quest'ultimo caso il contraente deve presentare una nuova relazione entro venti giorni.

Entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione approva la relazione allegata alla richiesta di pagamento, sarà effettuato il pagamento parziale corrispondente alle fatture emesse dal contraente.

#### **I.4.4. Saldo:**

La richiesta del pagamento della somma residua sarà valida se accompagnata dalla relazione tecnica finale in conformità con le istruzioni di cui all'Allegato I e dalle relative fatture, purché tali documenti siano stati approvati dalla Commissione.

La Commissione ha sessanta giorni di tempo per approvare o respingere la relazione, in quest'ultimo caso il contraente deve presentare una nuova relazione entro venti giorni.

Entro 30 giorni dalla data in cui la Commissione approva la relazione allegata alla richiesta di pagamento, sarà effettuato il pagamento del saldo corrispondente alle fatture emesse dal contraente.

#### **I.4.4. Garanzia di buona esecuzione:**

Sarà costituita una garanzia di buona esecuzione, pari al 4% del valore complessivo del contratto, mediante deduzione dal primo pagamento parziale. Sarà poi costituita un'ulteriore garanzia pari al 3% del valore complessivo del contratto mediante deduzione dal secondo pagamento parziale. La liberazione delle garanzie implica l'accettazione definitiva dei servizi.

### **ARTICOLO I.5 – CONTO BANCARIO**

I pagamenti saranno effettuati sul conto bancario del contraente, espresso in euro, avente i seguenti dati identificativi:

Denominazione dell'istituto bancario: [completare]

Indirizzo della filiale: [completare]

Esatta designazione del titolare del conto: [completare]

Numero completo del conto, compresi i codici: [completare]

Codice IBAN: [completare]

### **ARTICOLO I.6 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI**

Tutte le comunicazioni relative al contratto dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno recare il numero del contratto. Tali comunicazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi:

#### Commissione:

Commissione europea

Direzione generale dell'istruzione e della cultura

Direzione C – Cultura, politica audiovisiva e sport

Unità C1 – Politica audiovisiva

B-1049 Bruxelles

#### Contraente:

Sig./Sig.ra/ [completare]

[Funzione]

[Denominazione della società]

[Indirizzo della sede legale per esteso]

**ARTICOLO I.7- LEGGE APPLICABILE E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**I.7.1.** Il contratto è soggetto alla legge sostanziale nazionale del Belgio.

**I.7.2.** Eventuali controversie tra le parti connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, che non possono essere risolte in via amichevole dalle parti, saranno deferite al tribunale di Bruxelles.

## **II – CONDIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO II.1 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**II.1.1.** Il contraente darà esecuzione al contratto in ottemperanza con gli standard professionali più elevati. Ricade interamente sul contraente la responsabilità di ottemperare agli obblighi a cui egli deve assolvere per legge, in particolare gli obblighi connessi alle normative sul lavoro dipendente, fiscali e sociali.

**II.1.2.** Ricade interamente sul contraente la responsabilità di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di ottenere eventuali permessi o licenze, richiesti per dare esecuzione al contratto ai sensi delle leggi e normative vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni di sua competenza.

**II.1.3.** Fatto salvo quanto indicato all'articolo II.3, ogni riferimento al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone fisiche impegnate nell'esecuzione del contratto.

**II.1.4.** Il contraente deve garantire che il personale impegnato nell'esecuzione del contratto possieda le qualifiche professionali e l'esperienza richiesta per eseguire le prestazioni che gli sono state richieste.

**II.1.5.** Il contraente non può agire in rappresentanza della Commissione, o agire in maniera tale da dare tale impressione. Il contraente è tenuto ad informare i terzi che egli non appartiene al servizio pubblico europeo.

**II.1.6.** Il contraente è responsabile in via esclusiva del personale che esegue le prestazioni a lui assegnate. Il personale non può ricevere ordini direttamente dalla Commissione.

Il contraente dovrà prendere i seguenti provvedimenti in merito alle relazioni di lavoro subordinato o di servizio con il proprio personale:

- il personale che esegue le prestazioni assegnate al contraente non può ricevere ordini direttamente dalla Commissione;
- in nessun caso la Commissione può essere considerata il datore di lavoro del personale del contraente e tale personale si impegna a non rivendicare dalla Commissione nessun diritto derivante dalla relazione tra la Commissione e il contraente.

**II.1.7.** In caso di malfunzionamento, dovuto sia all'intervento di uno o più dipendenti del contraente sia al fatto che le loro conoscenze non corrispondono al profilo richiesto dal contratto, il contraente è tenuto a sostituire tale personale senza indugio. La Commissione ha il diritto di richiedere la sostituzione del personale, indicandone le ragioni, qualora tali dipendenti lavorino presso gli uffici della Commissione. Il personale inviato in sostituzione di altri dipendenti deve possedere le qualifiche necessarie ed essere in grado di dare esecuzione al contratto alle medesime condizioni contrattuali. Il contraente è responsabile di

eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni a lui assegnate per cause connesse alla sostituzione del personale ai sensi del presente articolo.

**II.1.8.** Nel caso in cui eventi, azioni o omissioni imprevedibili ostacolano, sia direttamente che indirettamente, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in parte o *in toto*, il contraente su sua iniziativa deve immediatamente prenderne atto e riferirlo alla Commissione. Tale relazione deve recare descrizione del problema e indicare la data in cui tale problema ha avuto inizio. In tal caso il contraente dovrà dedicarsi prioritariamente alla risoluzione del problema invece di determinare le responsabilità.

**II.1.9.** Qualora il contraente non dovesse assolvere ai propri obblighi ai sensi del presente contratto e in ottemperanza con i provvedimenti ivi contenuti, la Commissione, fatto salvo il proprio diritto di risolvere il contratto, può ridurre gli importi pagati o richiedere il rimborso dei pagamenti proporzionalmente all'inadempimento. Inoltre, la Commissione ha facoltà di imporre sanzioni, come disposto all'articolo II.16.

## **ARTICOLO II.2 – RESPONSABILITÀ**

**II.2.1.** La Commissione non può essere tenuta responsabile per i danni subiti dal contraente nell'esecuzione del contratto, fatto salvo il caso di colpa o negligenza da parte della stessa.

**II.2.2.** Il contraente è responsabile di eventuali perdite o danni da egli stesso causati nel corso dell'esecuzione del contratto, anche nel caso di subappalto ai sensi dell'articolo II.13. La Commissione non può essere tenuta responsabile per azioni o inadempienze da parte del contraente nell'esecuzione del contratto.

**II.2.3.** Il contraente tiene la Commissione indenne e manlevata e si impegna a corrispondere un indennizzo nel caso di azioni, rivendicazioni o procedimenti avviati contro la stessa da terzi in relazione a danni causati dal contraente nel corso dell'esecuzione del contratto.

**II.2.4.** Nel caso di procedimenti avviati da terzi contro la Commissione in relazione all'esecuzione del contratto il contraente assisterà la Commissione. La Commissione potrà rimborsare le spese sostenute a tal fine dal contraente.

**II.2.5.** Qualora siano avviati procedimenti da terzi contro il contraente in relazione all'esecuzione del contratto, la Commissione può assistere il contraente, purché egli presenti richiesta scritta. Il contraente dovrà rimborsare le spese sostenute a tal fine dalla Commissione.

**II.2.6.** Il contraente dovrà sottoscrivere l'assicurazione richiesta dalla legislazione applicabile contro i rischi e i danni relativi all'esecuzione del contratto. Egli dovrà inoltre sottoscrivere un'assicurazione supplementare, qualora lo ritenga opportuno e necessario, per dare esecuzione al contratto. Copia delle polizze di assicurazione devono essere inviate alla Commissione su richiesta della stessa.



## **ARTICOLO II.3 – CONFLITTO DI INTERESSI**

**II.3.1.** Il contraente deve prendere tutti i provvedimenti necessari per prevenire o porre termine a situazioni suscettibili di compromettere l'imparzialità e l'oggettività nell'esecuzione del contratto. Il conflitto di interessi potrebbe sorgere, in particolare, in relazione ad interessi economici, politici, per affinità nazionale, per legami familiari o emotivi, o per ogni altra connessione o interesse condiviso. Eventuali conflitti di interesse che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto devono essere immediatamente comunicati alla Commissione per iscritto.

La Commissione si riserva il diritto di verificare che tali misure siano adeguate e può richiedere che siano presi ulteriori provvedimenti, se ritenuto necessario. Il contraente dovrà assicurarsi che il proprio personale, il proprio consiglio d'amministrazione e gli amministratori non siano in una situazione tale da poter dare luogo a conflitti di interesse. Fermo restando quanto disposto all'articolo II.1, il contraente è tenuto a sostituire, senza alcun indennizzo da parte della Commissione, i dipendenti che si trovano in tale situazione.

**II.3.2.** Il contraente dovrà astenersi dall'intrattenere contatti che potrebbero compromettere la sua indipendenza.

**II.3.3.** Il contraente dichiara che:

- non ha presentato e non presenterà offerte di alcun genere per cui può ottenere un vantaggio in virtù del presente contratto,
- non ha concesso e non concederà, non ha cercato e non cercherà, non ha tentato e non tenterà di ottenere, non ha accettato e non accetterà vantaggi, finanziari o di altro genere, da alcuno, che possano costituire prassi illegali o che presuppongano corruzione, sia direttamente che indirettamente, come incentivo o remunerazione per l'esecuzione del presente contratto.

**II.3.4.** Il contraente dovrà comunicare per iscritto tutti gli obblighi del caso a cui è tenuto ad assolvere al proprio personale, al proprio consiglio d'amministrazione e agli amministratori nonché ai terzi impegnati nell'esecuzione del contratto. Copia delle istruzioni impartite e degli impegni presi al riguardo dovrà essere inviata alla Commissione su richiesta della stessa.

## **ARTICOLO II.4 – PAGAMENTI**

**II.4.1.** Prefinanziamento:

Nei casi previsti ai sensi dell'articolo I.4.1, il contraente deve fornire una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o garanzia equivalente mediante un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata (garante) pari all'importo

indicato nel suddetto articolo a copertura del prefinanziamento previsto dal contratto.

Il garante verserà alla Commissione, dietro sua richiesta, la somma corrispondente ai pagamenti effettuati al contraente per cui non sia ancora stato corrisposto il lavoro equivalente a carico dello stesso.

Il garante agirà da garante primario e non richiederà alla Commissione di rivalersi sul debitore principale (il contraente).

Il garante è tenuto a specificare che il suo obbligo insorge dalla data in cui il contraente riceve il prefinanziamento. La Commissione libererà il garante dai propri obblighi non appena il contraente abbia dimostrato che al prefinanziamento è corrisposto il lavoro equivalente, provato dall'accettazione dei servizi o dall'approvazione della/e relazione/i intermedia/e. La garanzia sarà trattenuta fino a che il prefinanziamento sarà dedotto dai pagamenti parziali o dal pagamento del saldo al contraente. La garanzia sarà liberata il mese successivo. Le spese connesse a tale garanzia sono a carico del contraente.

#### **II.4.2. Pagamento parziale:**

Alla fine di ciascun periodo indicato all'Allegato I il contraente dovrà presentare all'approvazione della Commissione una richiesta formale di pagamento accompagnata dai seguenti documenti, come indicato nel capitolato speciale d'oneri:

- la relazione tecnica intermedia in conformità con le istruzioni di cui all'Allegato I, o all'Allegato II (laddove applicabile);
- le relative fatture recanti il numero di riferimento del contratto a cui si riferiscono;
- i documenti giustificativi delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo II.7.

Dal ricevimento dei documenti la Commissione ha a disposizione il periodo di tempo indicato nel capitolato speciale d'oneri in cui:

- può approvarli, con o senza commenti, riserve o richieste di ulteriori informazioni; o
- può richiedere la presentazione di documenti nuovi.

Nel caso in cui la Commissione non dovesse rispondere entro il periodo indicato, i documenti si considerano approvati. L'approvazione dei documenti allegati alla richiesta di pagamento non implicano il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, della completezza o della correttezza delle dichiarazioni o informazioni allegate.

Nel caso in cui la Commissione richieda la presentazione di documenti nuovi, tali documenti devono essere presentati entro il termine indicato nel capitolato speciale d'oneri. I nuovi documenti saranno parimenti soggetti alle disposizioni sopra indicate.

#### **II.4.3. Pagamento del saldo:**

Entro sessanta giorni dal completamento delle prestazioni indicate all'Allegato I il contraente dovrà presentare all'approvazione della Commissione una richiesta formale di pagamento accompagnata dai seguenti documenti, come indicato nel capitolato speciale d'oneri:

- la relazione tecnica finale in conformità con le istruzioni di cui all'Allegato I, o all'Allegato II (laddove applicabile);
- le relative fatture recanti il numero di riferimento del contratto per il quale sono state emesse;
- documenti giustificativi delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo II.7.

Dal ricevimento dei documenti la Commissione ha a disposizione il periodo di tempo indicato nel capitolato speciale d'oneri entro cui:

- può approvarli, con o senza commenti, riserve o richieste di ulteriori informazioni; o
- può richiedere la presentazione i documenti nuovi.

Nel caso in cui la Commissione non dovesse rispondere entro il periodo indicato, I documenti si considerano approvati. L'approvazione dei documenti allegati alla richiesta di pagamento non implicano il riconoscimento della regolarità o dell'autenticità, della completezza o della correttezza delle dichiarazioni o informazioni allegate.

Nel caso in cui la Commissione richieda la presentazione di documenti nuovi, tali documenti devono essere presentati entro il termine indicato nel capitolato speciale d'oneri. I nuovi documenti saranno parimenti soggetti alle disposizioni sopra indicate.

## **ARTICOLO II.5 – DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI**

**II.5.1.** I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono registrati sul conto della Commissione.

**II.5.2.** I periodi indicati all'articolo I.4 possono essere sospesi dalla Commissione in ogni momento, se essa informa il contraente che il pagamento richiesto non è ammissibile, sia per il fatto che la somma non è dovuta o perché non sono stati presentati i necessari documenti sul rapporto di attività.

La Commissione dovrà dare comunicazione al contraente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altra comunicazione equivalente. La sospensione ha effetto dalla data di invio della lettera.

**II.5.3.** Nel caso di ritardo nel pagamento il contraente può chiedere il pagamento di interessi entro due mesi dal ricevimento del pagamento. Gli interessi saranno calcolati al tasso applicato dalla Banca centrale europea nelle ultime operazioni di rifinanziamento ("*tasso di riferimento*") più sette punti percentuali ("*il margine*"). Si applica il tasso di riferimento in vigore al primo giorno del mese in cui il pagamento è dovuto. Tale tasso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli interessi sono esigibili per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento. La

sospensione del pagamento da parte della Commissione non costituisce ritardo nel pagamento.

**II.5.4.** Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee prevede un limite sotto forma di data ultima per l'attuazione degli impegni legali verso terzi che vanno oltre un esercizio finanziario entro cui tutte le fasi dell'esecuzione devono essere completate e devono essere effettuati i pagamenti.

Tale termine ultimo viene fissato aggiungendo alla data in cui devono essere completate le prestazioni:

- i periodi massimi indicati per la presentazione delle relazioni e degli altri documenti richiesti al contraente,
- i periodi massimi fissati per l'approvazione,
- il periodo massimo di pagamento,
- ove applicabile, il periodo massimo fissato per l'accettazione dei servizi e la liberazione della garanzia di buona esecuzione.

Qualora fosse modificata la data entro cui devono essere completate le prestazioni o i periodi sopra indicati, il termine ultimo di attuazione sarà automaticamente modificato di conseguenza.

## **ARTICOLO II.6 – RECUPERO**

**II.6.1.** Nel caso in cui i pagamenti complessivi eccedessero la somma effettivamente dovuta ai sensi del contratto, o se il recupero è giustificato ai sensi del contratto, il contraente dovrà rimborsare la somma corrispondente in euro su ricevimento della nota di addebito nei modi e nei tempi fissati dalla Commissione.

**II.6.2.** In caso di mancato pagamento entro il termine fissato nella richiesta di recupero, matureranno gli interessi sulla somma dovuta al tasso indicato all'articolo II.5.3. Tale tasso di interesse è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Gli interessi maturano per il periodo intercorso tra la scadenza del termine di pagamento fino alla data dello stesso.

**II.6.3.** Dopo avere informato il contraente, la Commissione può recuperare le somme dovute ed esigibili deducendole, nel caso in cui anche il contraente abbia un credito certo nei confronti delle Comunità europee, da una somma fissa e dovuta. La Commissione può inoltre rivalersi sulla garanzia, ove appropriato. Non è richiesto alcun assenso da parte del contraente.

**II.6.4.** Il contraente è al corrente del fatto che la Commissione può formalmente decidere che una determinata somma è esigibile da soggetti che non siano gli Stati mediante decisione, attuata ai sensi dell'articolo 256 del Trattato CE.

## **ARTICOLO II.7 - RIMBORSI**

**II.7.1.** La Commissione rimborsa le spese indicate nel capitolato speciale d'appalto, che sono direttamente connesse all'esecuzione delle prestazioni indicate all'articolo I.1.

**II.7.2.** Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate, ove appropriato, sulla base dell'itinerario più breve e su presentazione dei documenti giustificativi originali, come le ricevute e i biglietti utilizzati.

**II.7.3.** Le spese di viaggio saranno rimborsate come segue:

- a) i costi per i viaggi aerei saranno rimborsati fino al costo massimo del biglietto in classe turistica al momento della prenotazione;
- b) i costi di viaggio per mare o in treno saranno rimborsati fino al costo massimo del biglietto di prima classe;
- c) i costi dei viaggi in macchina saranno rimborsati sulla base del biglietto ferroviario di prima classe per lo stesso viaggio nello stesso giorno;
- d) i viaggi al di fuori del territorio comunitario saranno rimborsati alle condizioni generali sopra indicate a condizione che la Commissione abbia prima dato il proprio consenso.

**II.7.4.** I costi di soggiorno saranno rimborsati sulla base di un'indennità giornaliera calcolata come segue:

- a) per i viaggi inferiori ai 200 km (andata e ritorno) non è prevista alcuna indennità di soggiorno;
- b) l'indennità giornaliera di soggiorno è esigibile solo dietro presentazione del documento che dimostra che la persona interessata era presente nel luogo di destinazione;
- c) l'indennità giornaliera di soggiorno viene erogata sotto forma di un pagamento forfetario che copre tutte le spese di soggiorno, compreso l'alloggio, il vitto, il trasporto locale, l'assicurazione e altre spese;
- d) l'indennità giornaliera di sussistenza, ove applicabile, sarà rimborsata secondo la percentuale indicata all'articolo I.3.3.

**II.7.5.** Le spese di spedizione di attrezzature o di bagagli non accompagnati saranno rimborsate previo autorizzazione scritta della Commissione.

## **ARTICOLO II.8 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE**

I risultati e i relativi diritti, compresi i diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, ottenuti nel corso dell'esecuzione del contratto, saranno di proprietà esclusiva della Comunità, che può utilizzarli, pubblicarli, assegnarli o

trasferirli, come lo ritiene opportuno, senza limiti geografici o di altro genere, fatto salvo i diritti pre-esistenti di proprietà industriale o intellettuale.

## **ARTICOLO II.9 – SEGRETEZZA**

- II.9.1.** Il contraente si impegna a tenere segreti e a non utilizzare o divulgare a terzi le informazioni e i documenti connessi all'esecuzione del contratto. Il contraente è tenuto a rispettare il presente obbligo anche dopo il completamento delle prestazioni contrattuali.
- II.9.2.** Il contraente otterrà l'impegno di tutti i dipendenti, del consiglio d'amministrazione e degli amministratori a rispettare il vincolo di segretezza delle informazioni connesse direttamente o indirettamente all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo che essi non divulgino a terzi o utilizzino a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi i documenti e le informazioni che non sono di pubblico dominio anche dopo il completamento delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO II.10 – USO, DISTRIBUZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

- II.10.1.** La Commissione è titolare dei diritti di uso, di distribuzione e di pubblicazione per qualsiasi scopo, con qualsiasi mezzo e in ogni forma, delle informazioni connesse al contratto, in particolare l'identità del contraente, l'oggetto, la durata, il corrispettivo pagato e le relazioni.
- II.10.2.** La Commissione non è tenuta a distribuire o a pubblicare i documenti o le informazioni fornite ai sensi del contratto. Qualora decidesse di non pubblicare i documenti o le informazioni fornite, il contraente non può predisporre la distribuzione o la pubblicazione altrove senza previa autorizzazione scritta della Commissione.
- II.10.3.** Per la distribuzione o la pubblicazione delle informazioni connesse al contratto da parte del contraente è necessaria la previa autorizzazione scritta della Commissione e dovrà essere indicata la somma versata dalla Comunità. Dovrà essere indicato che le opinioni espresse sono ascrivibili solamente al contraente e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione.
- II.10.4.** E' vietato l'uso delle informazioni ottenute dal contraente nel corso del contratto per fini estranei all'esecuzione dello stesso, salvo il caso in cui la Commissione abbia specificatamente rilasciato una previa autorizzazione scritta.

## **ARTICOLO II.11 – ASPETTI FISCALI**

- II.11.1.** Ricade interamente sul contraente la responsabilità di ottemperare alle normative fiscali a lui applicabili. La mancata ottemperanza invalida le relative fatture.
- II.11.2.** Il contraente riconosce che la Commissione di norma è esente da imposte e oneri, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi delle disposizioni degli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
- II.11.3.** Il contraente pertanto dovrà adempiere ad ogni necessaria formalità presso le autorità competenti per assicurarsi che le merci e i servizi richiesti nell'esecuzione del contratto siano esenti da imposte e oneri, compresa l'IVA.
- II.11.4.** Le fatture presentate dal contraente dovranno indicare separatamente gli importi che non comprendono l'IVA e gli importi comprensivi di IVA.

## **ARTICOLO II.12 – FORZA MAGGIORE**

- II.12.1.** Per “forza maggiore” si intende qualsiasi situazione imprevedibile ed eccezionale, o un evento al di fuori del controllo delle parti contraenti che impedisce a una delle parti di assolvere ai propri obblighi contrattuali, che non sia dovuto a errore o a negligenza attribuibile a tali parti o al subappaltatore e che non avrebbe potuto essere evitato esercitando la dovuta diligenza. I difetti nell'attrezzatura o i ritardi nella consegna della stessa, le controversie con le maestranze, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non costituiscono casi di forza maggiore, salvo nel caso in cui derivino direttamente da un caso di forza maggiore.
- II.12.2.** Qualora una delle parti si trovi in una situazione di forza maggiore, deve comunicarlo immediatamente all'altra mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, indicando la natura, la probabile durata e le possibili conseguenze.
- II.12.3.** Le parti non possono essere ritenute in violazione degli obblighi contrattuali, se sono stati impossibilitati ad assolverli per cause di forza maggiore. Nel caso in cui il contraente si trovi nell'impossibilità di assolvere ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore, avrà diritto ad essere remunerato solo per le prestazioni effettivamente eseguite.
- II.12.4.** Le parti contraenti prenderanno tutti i provvedimenti necessari per ridurre i danni al minimo.

## **ARTICOLO II.13 – SUBAPPALTO**

- II.13.1.** Il contraente non può subappaltare senza la previa autorizzazione scritta della Commissione e non può altresì affidare a terzi l'esecuzione del contratto.

**II.13.2.** Anche in presenza dell'autorizzazione della Commissione che consente al contraente di subappaltare a terzi, egli rimarrà comunque vincolato dagli obblighi assunti verso la Commissione ai sensi del contratto.

**II.13.3.** Il contraente si assicurerà che il subappalto non infici i diritti e le garanzie a cui la Commissione ha diritto ai sensi del presente contratto, in particolare all'articolo II.17.

#### **ARTICOLO II.14 – ASSEGNAZIONE DI DIRITTI**

**II.14.1.** Il contraente non può trasferire in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto senza la previa autorizzazione scritta della Commissione.

**II.14.2.** Senza l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o in caso di mancata osservanza delle relative disposizioni, il trasferimento effettuato non è applicabile e non produce effetti per la Commissione.

#### **ARTICOLO II.15 – RISOLUZIONE**

**II.15.1.** La Commissione può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica o organizzativa che possa incidere significativamente sul contratto;
- b) qualora l'esecuzione del contratto non sia stata avviata entro tre mesi dalla data prevista per l'inizio della stessa e la Commissione ritenga inaccettabile l'eventuale nuova data proposta;
- c) qualora il contraente non sia in grado, per propria colpa, di ottenere eventuali permessi o licenze richieste per l'esecuzione del contratto;
- d) qualora il contraente non abbia dato esecuzione al contratto;
- e) qualora il contraente sia stato giudicato colpevole da parte delle autorità competenti di condotta professionale gravemente scorretta;
- f) qualora il contraente sia dichiarato fallito, posto in liquidazione, abbia cessato l'attività, sia stato posto in liquidazione mediante ordinanza del tribunale o abbia contratto accordi con i creditori che implicano la sospensione dell'attività, sia sotto amministrazione controllata o in altra situazione simile prevista dalle leggi o dalle normative del suo paese;
- g) qualora il contraente abbia reso dichiarazioni false, incomplete o non corrette o non abbia fornito informazioni nel tentativo di aggiudicarsi il contratto o i benefici che ne derivano, o qualora il suo operato abbia prodotto tali conseguenze;



- h) qualora il contraente abbia, sia intenzionalmente che per negligenza, commesso un'irregolarità nell'esecuzione del contratto o in relazione ad altri contratti conclusi con un'istituzione, un organo o un'agenzia delle Comunità europee e, più in generale, nel caso di frode, corruzione, o ogni altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee da parte del contraente.**

**II.15.2.** Nel caso di forza maggiore, notificato ai sensi dell'articolo II.12, le parti possono risolvere il contratto.

**II.15.3.** La procedura di risoluzione sarà avviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con ogni altro mezzo equivalente. Nei casi in cui non è richiesto alcun preavviso (punti c), e), f), g) e h)) la risoluzione ha effetto dal giorno successivo alla data di ricevimento della notifica di risoluzione.

Nei casi in cui è richiesto il preavviso (punti a), b) e d)) la risoluzione prende effetto dopo un periodo di tre mesi, che decorre dalla data di ricevimento della notifica di risoluzione del contratto. Il contraente può presentare argomentazioni contro la risoluzione entro trenta giorni. Se egli non reagirà o in assenza di una notifica scritta di ritiro della risoluzione da parte della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di tali argomentazioni, la procedura di risoluzione continuerà a seguire il suo corso.

**II.15.4.** Conseguenze della risoluzione:

Nel caso in cui la Commissione risolva il contratto ai sensi del presente articolo, il contraente non ha diritto a chiedere l'indennizzo dei danni dovuti a tale risoluzione, compresa la perdita di profitti anticipati per il lavoro rimasto incompleto. Su ricevimento della notifica di risoluzione del contratto il contraente dovrà prendere tutti i provvedimenti del caso per minimizzare i costi, prevenire i danni e cancellare o ridurre i propri impegni. Dovrà redigere i documenti richiesti ai sensi del capitolato speciale d'onori per le prestazioni eseguite fino alla data in cui la risoluzione prende effetto entro un periodo non superiore ai sessanta giorni da tale data.

Il contraente ha diritto alla remunerazione per le prestazioni eseguite in conformità con l'Allegato I e accettate dalla Commissione. Il contraente accetterà l'importo complessivo dovuto pagato dalla Commissione come corrispettivo del contratto corrispondente alle prestazioni eseguite ai sensi del contratto alla data effettiva di risoluzione. Tuttavia, nel caso di risoluzione per i motivi di cui ai punti (b), (c), (d), (e), (g) o (h) dell'articolo II.15.1 la Commissione può richiedere il rimborso delle somme pagate al contraente ai sensi del contratto.

## **ARTICOLO II.16 – PENALITÀ E SANZIONI**

**II.16.1.** Ai sensi del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee i contraenti ritenuti gravemente inadempienti degli obblighi

contrattuali sono soggetti a sanzioni pecuniarie che vanno dal 2% al 10% del valore complessivo del contratto sottoscritto. Tale percentuale può essere aumentata dal 4% al 20% nel caso di ripetuta violazione entro cinque anni dalla prima.

**II.16.2.** Nel caso in cui il contraente non dovesse assolvere agli obblighi previsti dal contratto entro i termini indicati all'articolo I.2, fatto salvo la responsabilità effettiva o potenziale connessa al contratto, o al diritto della Commissione di risolvere il contratto, la Commissione può imporre una sanzione dello 0,2% della somma indicata all'articolo I.3.1 per ogni giorno solare di ritardo. Il contraente può presentare le proprie motivazioni contro tale sanzione entro trenta giorni della notifica della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equivalente. In assenza di reazioni da parte sua o della notifica scritta del ritiro della sanzione da parte della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di tali motivazioni la decisione sulle sanzioni diventa applicabile.

## **ARTICOLO II.17 – CONTROLLI E VERIFICHE**

**II.17.1.** Il contraente è tenuto a fornire senza costi tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione o da altro organismo esterno incaricato dalla Commissione al fine di controllare che il contratto sia debitamente eseguito.

**II.17.2.** Il contraente terrà a disposizione della Commissione l'originale o, in casi eccezionali, copie debitamente autenticate di tutti i documenti connessi al contratto per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo.

**II.17.3.** La Commissione entro il periodo indicato nel paragrafo precedente può in ogni momento disporre una verifica che può essere condotta da un organismo esterno scelto dalla Commissione, o da uno dei suoi servizi. L'oggetto di tale verifica si limita al controllo dell'ottemperanza del contratto da parte del contraente. I costi sono a carico della Commissione.

**II.17.4.** Al fine di svolgere tali verifiche, i servizi della Commissione e gli organismi esterni avranno libero accesso al luogo, segnatamente agli uffici del contraente, in ogni momento e a tutte le informazioni necessarie per controllare che il contraente ottemperi al contratto, comprese le informazioni in formato elettronico.

**II.17.5.** La Corte dei conti europea e l'Ufficio europeo antifrode hanno gli stessi diritti della Commissione, in particolare il diritto di accesso ai fini di svolgere controlli e verifiche.

## **ARTICOLO II.18 – MODIFICHE**

Eventuali modifiche al contratto devono essere concordate per iscritto tra le parti. Gli accordi orali non sono vincolanti per le parti.

**FIRME**

Per il contraente,  
[*Denominazione della  
società/nome/cognome/funzione*]

Per la Commissione,  
Gregory PAULGER, Direttore

firma[e]: \_\_\_\_\_

firma[e]: \_\_\_\_\_

Fatto a [Bruxelles], [data]

Fatto a [Bruxelles], [data]

Duplicato in lingua [indicare la lingua].

## **ALLEGATO I**

### **Specifiche tecniche**

Le specifiche tecniche comprendono l'offerta presentata contraente e accettata dalla Commissione sulla base della gara d'appalto n. DG EAC 44/03.